



# COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 - 09080 Villa Sant'Antonio  
 mail: [ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it](mailto:ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it)  
 pec: [protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it)  
 web: [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it)  
 Tel. 0783/964017 - 0783/964146 fax 0783/964138  
 P.I./C.F. 00074670951

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7**

**OGGETTO:LEGGE N. 353/2000 ART. 10 - O.P.C.M. N. 3624/07 - DECRETO  
 DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 21/11/2007 -  
 ADOZIONE CATASTO INCENDI PERIODO 2006 - 2016**

**del 19-04-2018**

L'anno duemiladiciotto ed addì diciannove del mese di aprile con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Frongia Fabiano</b>	<b>P</b>	<b>Loi Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Alberto</b>	<b>P</b>	<b>Schirru Michele</b>	<b>P</b>
<b>Marras Pietro Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Saccu Antonia Laura</b>	<b>A</b>
<b>Biancareddu Maria Rita</b>	<b>P</b>	<b>Passiu Antonello</b>	<b>P</b>
<b>Tatti Maria Teresa</b>	<b>P</b>	<b>Atzori Pier Paolo</b>	<b>A</b>
<b>Pau Arianna</b>	<b>P</b>		

Totale presenti n. 9 e assenti n. 2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco *Fabiano Frongia*.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott. Daniele Fusco*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente al incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente*

richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia.** (comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)

**2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.**

- L'art. 2 della legge n. 353/2000 che definisce l'incendio boschivo un "fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";

- L'art. 2 del D.Lgs 18/05/2001, n. 227 con la quale si precisa che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati, inoltre sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali, temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2018 con la quale è stato istituito presso l'Ufficio Tecnico, il Catasto Incendi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 218 del 15/11/2018, contenente il provvedimento a contrarre per l'affidamento del servizio per la redazione del catasto incendi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 219 del 15/11/2018, modificata con determinazione n. 238/2017, con la quale si conferiva l'incarico per la redazione del catasto incendi relativo all'ultimo decennio (2006 – 2016), al Geologo Antonello Frau;

DATO atto che l'approvazione del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" oltre ad un obbligo di legge, costituisce strumento necessario per la futura pianificazione urbanistica, inoltre potrà contribuire alla tutela e salvaguardia dei boschi presenti nel territorio comunale arginando il fenomeno degli incendi boschivi anche dovuti a comportamenti dolosi, costituendo causa di gravi danni sia al patrimonio naturale che al tessuto economico e sociale;

VISTO il Catasto incendi, predisposto dal Geol. Antonello Frau, sulla base dei rilievi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS, ufficialmente pubblicati presso il SIM (Servizio Informativo della Montagna);

CONDERATO che i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora stati pubblicati sul SIM;

DATO atto che nel decennio di riferimento (2006 – 2016) si sono verificati incendi negli anni 2010 e 2013;

VISTO l'avviso di deposito Prot. n. 480 del 05/02/2018, pubblicato all'albo pretorio in pari data e fino al 08/03/2018;

DATO atto che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

RITENUTO dover procedere all'adozione del Catasto Incendi;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio tecnico di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voti unanimi;

## DELIBERA

Di adottare il "Catasto Comunale delle aree percorse da incendi" per il periodo dal 2006 al 2016, con l'approvazione degli elenchi e perimetrazioni riportati negli elaborati allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

### Aree percorse dal fuoco – anno 2010

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del  
19-04-2018 COMUNE DI VILLA  
SANT'ANTONIO

Aree percorse dal fuoco – anno 2013;

Di dare atto che negli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2011 – 2012 – 2014 – 2015 e 2016 non vi sono state aree percorse dal fuoco;

Di procedere alla pubblicazione del catasto incensi sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione **→** Informazioni ambientali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, con separata votazione.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco  
F.to Fabiano Frongia

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Daniele Fusco

\*\*\*\*\*

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it) il giorno 24-04-2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore  
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Daniele Fusco

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**Certifico che la presente deliberazione è:**

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 19-04-2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Daniele Fusco

\*\*\*\*\*

**Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.**

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del  
19-04-2018 COMUNE DI VILLA  
SANT'ANTONIO